

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI MOTTA VISCONTI ED AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (ASPA) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI.

Premesso che:

- Con Delibera n. 26 del 25.09.2024 ad oggetto “*Costituzione dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona abbiatense ex art.114 tuel 267/2000*”, il Consiglio Comunale ha espresso l’indirizzo a costituire un’azienda speciale per l’erogazione di servizi alla persona, per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale delle persone del territorio, ed ha approvato i seguenti documenti :
 - Atto costitutivo (allegato A),
 - Statuto (allegato B),
 - Schema contratto di Servizio (allegato C);
- Con successiva Delibera n. 46 del 16.12.2024 ad oggetto “*Conferma dell’indirizzo a costituire l’Azienda Speciale Consortile servizi alla persona abbiatense A.S.P.A. ex art.114 tuel 267/2000*”, il Consiglio Comunale ha confermato l’indirizzo a costituire l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Abbiatense, come già deliberato con proprio atto n. 26/2024, pur con un numero inferiore di comuni aderenti (7 anziché 13), ed ha approvato le conseguenti modifiche dell’Atto Costitutivo;
- in data 13.2.2025, è stato registrato L’atto Costitutivo di Azienda Speciale Consortile ex art. 114 e convenzione ex art.31 del d. lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) (atto n. 45464 di repertorio e n. 21363 di raccolta);
- l’attività dell’Azienda è retta da criteri di economicità, efficacia ed autonomia imprenditoriale che dovranno assicurare l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di Bilancio e che i rapporti di servizio e finanziari devono essere disciplinati da apposito Contratto di servizio;
- i servizi sociali e socio sanitari di titolarità del Comune di Motta Visconti che si intendono affidare all’Azienda sono classificati come segue :
 1. servizi a rilevanza economica: assistenza domiciliare anziani/disabili (SAD), Pasti a domicilio, unità d’offerta sociale RSA e unità d’offerta sociale CDI di Motta visconti;
 2. servizi privi di rilevanza economica: segretariato sociale e servizio sociale professionale e servizio tutela minori;

Considerato che:

- ai sensi del d.lgs. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” è facoltà per il Comune di procedere ad affidamento in house diretto di un servizio ad un proprio ente strumentale, con particolare riguardo all’Azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 d.lgs. 267/2000, e che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del predetto decreto legislativo, infatti, «Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: [...]d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».
- l’art.14 prevede inoltre che «Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze

- pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati" e che degli esiti di tale valutazione si dia conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo.
- è stata avviata un'attività istruttoria per ridefinire il perimetro dei servizi erogati dall'Azienda Speciale, compiendo anche le valutazioni di convenienza e congruità richieste dalla normativa vigente in tema di affidamenti in house providing e che tale relazione è stata sottoposta al Consiglio comunale;
 - il Consiglio comunale con deliberazione del 18/12/2025 n. 42 ha approvato l'affidamento in house providing all'Azienda Speciale consortile dei seguenti servizi:
 - Gestione del Servizio di assistenza domiciliare anziani/disabili (SAD)
 - Gestione Servizio Pasti a domicilio
 - Segretariato e servizio sociale professionale
 - Tutela Minori e famiglia
 - Gestione dell'Unità dell'offerta sociale RSA di Motta Visconti
 - Gestione dell'Unità dell'offerta sociale centro diurno (CDI) di Motta Visconti

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

L'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona Abbiatense in breve detta "ASPA" (C.F. e P.IVA: 14052470961) - con sede legale a Abbiategrasso (MI) in via San Carlo, 23/c in persona di *****, legale rappresentante pro-tempore;

E

Il Comune di Motta Visconti, con sede a Motta Visconti in Piazza San Rocco n. 9/a (C.F. 82000790152), in persona di ***** , legale Rappresentante pro-tempore;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Recepimento delle premesse

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 Oggetto

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Motta Visconti e l'Azienda ai sensi dell'art. 114, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero la disciplina dei rapporti fra le parti per la gestione dei servizi comuni affidati dagli enti aderenti all'Azienda, in merito alla gestione dei seguenti servizi:

Servizio	Caratteristiche del servizio	Valore
Gestione del Servizio di assistenza domiciliare anziani/disabili (SAD)	Allegato 1	Quota a consumo (proporzionata alle ore erogate) Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma

Gestione Servizio Pasti a domicilio	Allegato 1	Quota a consumo (proporzionata al numero di pasti prodotti) Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma
Segretariato e servizio sociale professionale	Allegato 1	Quota a consumo (proporzionata alle ore di servizio) Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma
Tutela Minori e famiglia	Allegato 1	Quota a consumo (numero e tipologia casi in carico) Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma
Gestione dell'Unità dell'offerta sociale RSA di Motta Visconti	Allegato 2	Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma
Gestione dell'Unità dell'offerta sociale centro diurno (CDI) di Motta Visconti	Allegato 2	Quota definita da budget annuale approvato congiuntamente al piano programma

L'Azienda attuerà una gestione unitaria dei precedenti servizi operando tutte le economie di gestione derivanti dall'integrazione delle diverse unità di offerta, mantenendo tuttavia contabilità distinte e separate sulla base della programmazione annuale e assicurando la definizione di centri di costo relativi a ciascuna unità di offerta ed il riparto dei costi tra i comuni in relazione ai volumi di servizio consumati.

La gestione dei servizi è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione secondo le seguenti strategie:

- integrazione multidisciplinare dei contributi delle diverse professionalità coinvolte nell'organizzazione dei servizi e conseguente sviluppo di approcci multidimensionali;
- sviluppo di tecniche manageriali per l'ottimizzazione e la razionalizzazione della spesa, tra le quali spiccano l'attitudine al lavoro per obiettivi e progetti, nonché l'utilizzo delle tecniche di gestione dei budget;
- sviluppo di tecniche e di pratiche correlate alla definizione e al controllo di gestione e della qualità dei servizi;
- promozione e realizzazione di modalità innovative e sperimentali di gestione dei servizi orientate congiuntamente all'incremento della capacità di risposta ai bisogni/qualità dei servizi e alla sostenibilità economica per gli enti soci;
- ricerca di nuove fonti di finanziamento per la realizzazione dei servizi.

La definizione dei Livelli di Servizio erogati dall'Azienda, le modalità di erogazione degli stessi, le competenze dell'Azienda nonché le funzioni che rimangono a carico del Comune o dei Comuni soci sono dettagliate nei Livelli di servizio approvati con deliberazione di Consiglio comunale del 18/12/2025 n. 42.

All'Azienda viene conferita l'intera filiera di attività connessa alla gestione dei suddetti servizi compresa la riscossione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti, ove dovute e ove non diversamente specificato negli allegati.

L'Azienda per i servizi e gli interventi che gestisce in forma diretta si avvale di personale proprio, assunto mediante contratto di diritto privato, oppure di prestazioni rese sulla base di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.

L'Azienda può anche avvalersi di personale in comando o distacco o tramite l'istituto della assegnazione temporanea (ex art. 23bis comma 7 D.Lgs. 165/2001) dagli enti aderenti e in questo

caso la fruizione del personale è regolamentata da appositi accordi che ne definiscono modalità ed oneri.

L'Azienda garantisce che al personale impiegato per la gestione dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;

L'Azienda assicura la formazione obbligatoria ed eventualmente anche facoltativa, ai fini del mantenimento di un elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Art. 3 Governance

Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale del Comune e dei Comuni soci - fonda le proprie logiche di *governance* sul principio di trasparenza delle proprie finalità e obiettivi di *accountability* (resa del conto) in tema di volumi di servizi erogati, risultati conseguiti e costi sostenuti.

L'Azienda implementa un sistema di controllo di gestione specifico e caratteristico rispetto ad ogni servizio attivato in grado di fornire tempestive evidenze sull'andamento degli interventi e dei rispettivi costi unitari e volumi di servizio erogati.

Allo stesso modo il Comune conferente attraverso l'Assemblea consortile definisce in modo esplicito:

- a) la *mission* ed i valori riferiti ai servizi delegati all'Azienda;
- b) le modalità tecniche di relazione con l'Azienda in materia di programmazione e verifica dei risultati.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Azienda si dota degli strumenti a supporto della *governance*, di cui al TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI Art. 40 e seguenti dello Statuto.

Art. 4 Piano programma

Il piano programma è lo strumento a supporto della relazione tra:

- a) Comune/Comuni committenti e Azienda per la definizione di:
 - Obiettivi e sviluppi della gestione dei servizi erogati;
 - ricavi e costi dei servizi declinati su base annuale.

Il piano programma costituisce un livello di definizione programmatica e progettuale ed economica che annualmente integra ma non modifica i contenuti del Contratto di servizio, ferme restando tutte le disposizioni contenute nel Contratto.

- b) Comune/Comuni associati e Consiglio di amministrazione per la definizione delle finalità e delle relative risorse.

Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:

- a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
- b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione;
- c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
- d) costituire un presupposto del controllo strategico.

Il piano programma viene costruito attraverso un processo partecipato, tenendo conto dei bisogni di servizi rappresentati dal Comune e dai Comuni soci e dei vincoli di sostenibilità rispetto agli sviluppi gestionali programmati.

Art. 5 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda, in relazione alla gestione affidata con il presente Contratto di servizio, si impegna, con oneri a proprio carico, a quanto di seguito elencato:

- a. Alla completa organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi affidati ai sensi del precedente Articolo 2, sotto la propria esclusiva responsabilità operativa. Le modalità di gestione dei servizi sono dettagliate negli allegati (Allegato 1 e Allegato 2) di definizione dei Livelli di servizio e nel Piano programma annuale.
- b. Alla gestione dei servizi ispirati a criteri di razionale utilizzo delle risorse e di efficacia e appropriatezza degli interventi predisposti in ordine ai bisogni espressi.
- c. Alla completa referenza e responsabilità nei confronti degli utenti in merito all'erogazione dei servizi di cui all'Articolo 2.
- d. A predisporre il sistema di controllo di gestione dei servizi erogati che risponda alle esigenze informative del Comune.
- e. A stabilire le procedure di trasmissione dei dati relativi ai servizi erogati con periodicità semestrale.
- f. A fornire al Comune, entro il 30 giugno e il 30 ottobre di ogni anno, un prospetto tecnico/economico sintetico sull'andamento dei servizi affidati, che evidenzi gli eventuali scostamenti dal budget previsto, e le relative motivazioni.
- g. A richiedere al Comune formale autorizzazione per l'attivazione di nuove quote di servizio quando l'ammontare dei volumi di servizio ecceda le quote stabilite nel preventivo e nei successivi stati di avanzamento;
- h. A rispondere ad eventuali esigenze particolari o straordinarie del Comune in ordine ai volumi dei servizi di cui all'Articolo 2 o alla predisposizione di altri interventi urgenti che il Comune dovesse richiedere, con oneri a carico del Comune stesso, nei tempi e modalità compatibili con la potenzialità funzionale e l'assetto gestionale complessivo dell'Azienda.
- i. All'utilizzo, custodia, pulizia e cura dei locali e di tutti gli spazi, interni ed esterni, affidati per l'erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto.
- j. Alla predisposizione dei piani di sicurezza relativi al personale in servizio ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
- k. Alla predisposizione e attuazione di piani per la sicurezza dei dati contenuti negli archivi, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Obblighi in capo al Comune

Sono in carico al Comune:

- a. le funzioni e le attività indicate in capo al Comune nei Livelli di Servizio di cui all'Articolo 2 ed agli Allegati;
- b. le verifiche ispettive per il controllo della conformità dei servizi secondo le previsioni del Contratto;
- c. la collaborazione con l'Azienda per la predisposizione di eventuali indagini per la valutazione della soddisfazione degli utenti;
- d. la piena collaborazione dei Servizi comunali con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di competenza comunale;
- e. la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- f. il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi ricadenti nella sua competenza e titolarità connessi al recepimento degli atti dell'Azienda, con particolare riferimento alla liquidazione dei corrispettivi per i servizi.

Il Comune si impegna a sostenere gli oneri di cui ai precedenti punti e, f, mediante l'individuazione di uno o più referenti specifici all'interno della propria organizzazione.

Art. 7 Conferimento di beni e gestione d'immobili

Il Comune può assegnare all'Azienda beni in solo uso e non in proprietà. Per le finalità legate all'esecuzione del Contratto il Comune può quindi concedere immobili o porzioni d'immobili, nonché

beni mobili anche registrati mediante la stipulazione di specifici contratti di comodato o di concessione d'uso, a seconda della natura del bene e delle disposizioni applicabili ai beni pubblici.

Art. 8 Conferimento a terzi dei servizi

Quando l'Azienda, sulla base del Piano Programma, intenda eseguire i servizi, in tutto o in parte, con il ricorso a terzi mediante contratti d'appalto o contratti d'opera intellettuale, o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, l'affidamento dei contratti avviene nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Nel fare ricorso agli istituti di cui sopra, l'Azienda:

- a) prevede clausole contrattuali coerenti con il presente Contratto e con i Livelli di Servizio previsti, tutelando in maniera particolare l'utenza finale e il Comune anche con appropriate garanzie e penali;
- b) prevede sempre ed informa la terza parte che il Comune potrà svolgere controlli diretti, anche mediante accessi, ispezioni sull'erogazione dei servizi e sui documenti amministrativi e contabili, anche quando detenuti presso professionisti incaricati dalla terza parte;
- c) disciplina il trattamento e la protezione dei dati, nominando la terza parte sub responsabile al trattamento e applicando clausole coerenti con l'Art. 5- CAPO III Responsabilità nel trattamento dei dati.

Art. 9 Corrispettivi per i servizi e fatturazione

Il Comune provvede al pagamento dei servizi erogati dall'Azienda mediante corresponsione di un corrispettivo per la gestione dei servizi in conto esercizio sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea dei soci.

Il corrispettivo per i servizi richiesti è calcolato in base al costo dei servizi, al netto di tutti i ricavi imputabili, ivi compresi contributi statali e regionali ordinari e straordinari e ad ogni altra contribuzione pubblica o privata o relativa alle quote di compartecipazione dovute dagli utenti, destinata ai servizi oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo totale dovuto dal Comune è la risultante della somma algebrica dei corrispettivi per i servizi erogati, in base ai volumi di servizio programmati, richiesti ed effettivamente consumati dal Comune stesso.

La quota di compartecipazione per ogni servizio conferito, per ogni anno di durata del contratto, viene definita ad inizio dell'esercizio nel conto economico analitico preventivo, nella tabella di "riparto degli oneri a carico dei Comuni", sulla base dei costi dei servizi e dei volumi di servizio richiesto e programmato; la suddetta documentazione viene regolarmente approvata dall'Assemblea dei soci.

In sede di bilancio consuntivo Azienda provvede alla redazione del "piano di riparto consuntivo" nel quale sono evidenziati i volumi di servizi effettivamente acquistati dal Comune e i corrispettivi finali dovuti in relazione al consumo dei servizi.

Il Comune si impegna a versare le quote relative alle spese dei servizi erogati da Azienda, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il Comune si impegna a versare la cifra prevista a fronte di presentazione di regolare fattura entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.

Il mancato pagamento entro le scadenze fissate, tenendo conto del danno che deriva all'intera compagnia sociale, sarà sanzionato mediante l'applicazione di una penale pari al tasso debitore praticato dal sistema bancario commisurato al periodo di ritardato pagamento.

Entro il 30 ottobre di ogni anno verrà fornito al Comune un preconsuntivo o stato di avanzamento della gestione, che darà conto degli scostamenti tra i volumi di servizio preventivati e quelli effettivamente erogati nel periodo di riferimento e delle relative eventuali differenze di costo a carico dei comuni.

Eventuali margini positivi rispetto al preventivo potranno essere accantonati, previa decisione dell'assemblea dei soci, quale anticipazioni a copertura di maggiori spese degli esercizi successivi

ovvero destinati alla riduzione delle tariffe dovute dai Comuni soci e/o della quota di partecipazione posta in capo all'utenza dei servizi.

I corrispettivi per i servizi dovuti a Azienda possono essere ridefiniti annualmente per i casi di necessità e qualora si dovessero attivare in corso d'anno servizi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente contratto.

Tali corrispettivi sono da intendersi in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72. I contributi di finanziamento in conto esercizio sono da intendersi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.

CAPO II - CONTROLLO

Art. 1 Controllo economico

L'Azienda si impegna ad informare costantemente i referenti comunali circa l'andamento della spesa per i servizi, trasmettendo periodicamente una relazione nella quale vengono evidenziati:

- a) i servizi attivati ed il monte ore relativo;
- b) le variazioni operative apportate ai servizi già attivati;
- c) il monte ore dei servizi già erogati con la relativa spesa;
- d) il monte ore previsto per i servizi da svolgere fino al 31.12. e la relativa spesa;

Trimestralmente le parti si incontreranno per la valutazione dell'andamento del Servizio e per verificare le reciproche compatibilità di carattere economico-finanziario.

Art. 2 Controllo operativo

Fra il referente dell'Azienda ed i referenti comunali, vengono stabiliti momenti di verifica congiunta dell'andamento del servizio sia sotto il profilo della qualità, dell'efficacia che dell'economicità. A tale proposito si concorda:

- a) incontri di norma con cadenza trimestrale, per la verifica dell'andamento della spesa e la compatibilità delle risorse disponibili in merito a nuovi ingressi ai servizi, a variazioni e/o integrazioni dei servizi già attivati.
- b) incontri di norma con cadenza trimestrale, con la partecipazione anche delle assistenti sociali e del coordinatore degli operatori al fine di verificare l'efficacia, l'economicità ed il raggiungimento degli obiettivi del servizio per programmare le linee di indirizzo nel contesto delle risorse dell'Azienda ed il Comune.

Art. 3 Procedure

In relazione all'organizzazione procedurale connessa all'accesso ai servizi, le parti convengono sul comune obiettivo di definire percorsi improntati alla semplificazione amministrativa, sia per quanto attiene alla definizione delle relazioni cittadino/Azienda che quelle relative al rapporto Comune /Azienda.

Pertanto, di comune intesa fra le parti, andranno ricercate soluzioni migliorative nell'ottica di produrre uno snellimento delle attuali procedure che consentano la razionalizzazione delle operazioni burocratiche collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Livelli di Servizio.

Art. 4 Flussi informativi

Le parti concordano sulla necessità di definire le relazioni di servizio definendo, di comune intesa, un sistema di raccolta di dati coerente con le esigenze di corretta e compatibile programmazione delle prestazioni e costante monitoraggio sull'attività dei servizi, sia in termini di dati di utenza ed attività che in termini economici.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 1 Rapporti economici: precisazioni

L’Azienda assicura l’erogazione dei servizi di cui al presente Contratto sia tramite proprie risorse umane ed economiche sia tramite l’applicazione delle tariffe contrattuali evidenziate per ogni servizio gestito.

In relazione ai costi di produzione riconducibili alle spese di struttura evidenziate nel bilancio di previsione dell’Azienda speciale regolarmente approvato dal Consiglio Comunale, questi sono imputati pro-quota ai singoli servizi – conferiti con il presente atto e con successive integrazioni.

Il Comune e l’Azienda danno quindi atto che le tariffe contrattuali costituiscono la remunerazione esclusiva dei servizi erogati, oltre alle eventuali tariffe a carico dell’utenza direttamente riscosse dall’Azienda sulla base delle disposizioni di questo Contratto.

I rischi operativi derivanti dall’incasso di tariffe a carico dell’utenza (rischio di domanda, rischio di insolvenza ecc.) sono in carico all’Azienda che ne assume la completa responsabilità.

Le tariffe contrattuali possono essere modificate al ricorrere delle condizioni contenute nel successivo Art. 2 Modifiche al Contratto.

Art. 2 Modifiche al Contratto

Il Contratto può essere modificato al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) per l’affidamento di nuovi servizi non compresi nell’elenco di cui all’Art. 2 – CAPO I, previa verifica di congruità e convenienza dell’affidamento *in house providing* del nuovo servizio, secondo la normativa al tempo vigente per gli affidamenti dei servizi pubblici locali;

b) per l’affidamento di servizi supplementari ed integrativi, collegati ai servizi di cui all’Art. 2 CAPO I, determinato da una delle seguenti condizioni:

- 1) adeguamento dei servizi ad obblighi normativi sopravvenuti;
- 2) in ragione dell’assegnazione di finanziamenti pubblici e privati per l’erogazione di servizi riconducibili all’oggetto del Contratto;
- 3) quando i servizi supplementari ed integrativi siano strettamente correlati e funzionali ai servizi principali, in modo da non poter essere erogati convenientemente in maniera separata;
- 4) per circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune e l’Azienda;
- 5) in ogni caso, nel limite massimo del cinquanta per cento del valore complessivo del Contratto;

a) quando la variazione dell’ indice Nazionale dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, su base annua al termine dell’anno solare, è superiore all’uno per cento (1%) rispetto all’anno precedente; in tal caso, previa richiesta dell’Azienda, da formulare al Comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell’ISTAT, le tariffe contrattuali possono essere revisionate per garantire l’equilibrio dei costi, sino al limite del settantacinque per cento (75%) della variazione eccedente la soglia minima di rilevanza della variazione dell’uno per cento prima indicata;

d) quando il rinnovo o la modifica del contratto collettivo applicato dall’Azienda influisce sul costo del lavoro in maniera tale da pregiudicare l’economicità del Contratto; si presume pregiudicata l’economicità del Contratto quando il costo del lavoro dell’Azienda subisce una variazione superiore all’uno per cento (1%);

e) quando modifiche normative influiscono sul costo del lavoro in maniera tale da pregiudicare l’economicità del Contratto; si presume pregiudicata l’economicità del Contratto quando il costo del lavoro dell’Azienda subisce una variazione superiore all’uno per cento (1%);

f) quando è necessario apportare modifiche ai Livelli di Servizio, allegati al presente Contratto, per assicurare l’adeguamento dei servizi:

- 1) ad obblighi normativi sopravvenuti;
- 2) in ragione dell’assegnazione di finanziamenti pubblici e privati conseguiti per l’erogazione di servizi riconducibili all’oggetto del Contratto;
- 3) per circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune e l’Azienda;
- 4) al mutamento dei bisogni cui i servizi stessi rispondono o al mutamento delle modalità d’intervento più appropriate ed adeguate, secondo le scienze applicabili ai servizi, o ad innovazioni, anche di natura tecnologica.

g) quando è necessario incrementare o diminuire i servizi erogati, rispetto alla stima del valore del Contratto; gli incrementi o le diminuzioni di uno o più servizi sono sempre consentite a parità di condizioni tariffarie, senza che l'Azienda possa opporre eccezione alcuna, sino al limite del cinquanta per cento (50%) del valore del Contratto.

Le modifiche previste dalla lettera a) possono essere apportate previa deliberazione del Consiglio comunale che affida all'Azienda il nuovo servizio.

Le modifiche previste dalle lettere da b) a f) sono apportate previa deliberazione della Giunta comunale.

Le modifiche previste dalla lettera g) sono apportate direttamente dal dirigente competente, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Per le modifiche previste dalla lettera a) e b) è necessaria la stipulazione di un *Addendum contrattuale* al presente Contratto.

Art. 3 Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà **durata di 9 (nove) anni** decorrenti dalla stipulazione e potrà essere rinnovato previa valutazione e verifica della persistenza delle condizioni per l'affidamento all'Azienda dei servizi, secondo la normativa al tempo vigente per gli affidamenti dei servizi pubblici locali.

Trimestralmente le Parti si incontreranno per la valutazione dell'andamento dei Servizi e per verificare le reciproche compatibilità di carattere economico-finanziario.

Art. 4 Responsabilità

L'Azienda solleva il Comune da danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento dei servizi conferiti, siano essi gestiti direttamente che in affidamento a terzi.

L'Azienda è tenuta a stipulare con primaria compagnia una o più polizze idonee ad assicurare tutti i danni che potrebbero derivare dall'esercizio della propria attività.

Le polizze dovranno indicare e/o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati.

Art. 5 Responsabilità nel trattamento dei dati

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del Contratto l'Azienda è nominata Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dei servizi.

L'Azienda ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Azienda responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L'Azienda responsabile del trattamento deve:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l'Azienda dovrà dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune, anche a Contratto scaduto o non più in corso;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Art. 6 Penali

La violazione dei Livelli di Servizio stabiliti e vigenti nonché di ogni altra violazione degli obblighi contrattuali determina l'applicazione di penali contrattuali nel rispetto delle seguenti disposizioni.

La violazione delle disposizioni Contrattuali e/o dei Livelli di Servizio od ogni altra violazione degli obblighi discendenti dal Contratto, sono contestati dal Comune all'Azienda mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata.

Entro dieci giorni, l'Azienda fornisce le proprie giustificazioni ed assicura la rimozione di qualunque violazione, anche dipendente da terze parti cui l'Azienda abbia affidato l'erogazione dei servizi.

Il Comune, ove ritenga che le spiegazioni fornite non siano idonee a giustificare la violazione o a esimere l'Azienda da responsabilità nella violazione, irroga una penale compresa tra 100,00 e 5.000,00 secondo i seguenti criteri di applicazione:

- ✓ Gravità della violazione in relazione ai disservizi arrecati e all'importanza strategica del servizio e dell'obbligazione violata;
- ✓ Reiterazione di violazioni analoghe;
- ✓ Esposizione del Comune a richieste di danni da parte di utenti o di terze parti;
- ✓ Lesione dell'immagine del Comune.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risoluzione prevista dal presente Contratto, che potrà essere esercitata anche indipendentemente dall'applicazione di penali.

Art. 7 Cause di risoluzione

Il Contratto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente Contratto previa revoca dell'affidamento dei servizi.

La violazione delle disposizioni Contrattuali e/o dei Livelli di Servizio od ogni altra violazione degli obblighi discendenti dal Contratto, sono contestati dal Comune all'Azienda mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata.

Entro dieci giorni, l'Azienda fornisce le proprie giustificazioni ed assicura la rimozione di qualunque violazione, anche dipendente da terze parti cui l'Azienda abbia affidato l'erogazione dei servizi.

Ove manchi il riscontro dell'Azienda e/o la rimozione delle violazioni, quando queste costituiscano grave inadempienza, il Comune comunica la risoluzione contrattuale con preavviso di sei mesi sulla data effettiva di scioglimento del Contratto.

Costituiscono gravi inadempienze:

mancata erogazione di servizi per causa imputabile all'Azienda che determini disservizi accertati per più di sette giorni consecutivi o per quindici giorni complessivi nell'anno solare;
irrogazione di penali contrattuali per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro;
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni tributarie definitivamente accertate a carico dell'Azienda per violazioni connesse all'erogazione dei servizi, quando l'importo è superiore a cinquantamila euro;

Art. 8 Recesso

Il Comune ha il diritto di recedere liberamente dal Contratto senza che l'Azienda possa opporre eccezione alcuna quando:

sia accertato il venire meno dell'interesse pubblico ad erogare i servizi nella forma dell'*in house provinding* tramite l'Azienda;

emerga la necessità o la convenienza di accorpate, fondere o comunque unire i servizi in altro soggetto partecipato dal Comune, sempre secondo il modello dell'*in house provinding* e/o secondo la normativa al tempo vigente per gli affidamenti dei servizi pubblici locali;

La comunicazione di recesso è comunicata a mezzo posta elettronica certificata e garantisce un preavviso sugli effetti del recesso di almeno sei mesi.

La facoltà di recesso può essere esercitata anche limitatamente ad alcuni dei servizi previsti dal Contratto.

In caso di recesso totale o parziale, all'Azienda spetta il pagamento delle prestazioni effettivamente rese, con rinuncia piena e incondizionata dell'Azienda a qualsiasi altro corrispettivo o risarcimento, anche per il mancato guadagno.

Art. 9 Controversie

Ogni controversia riguardante questo Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro di Pavia.

E' escluso l'arbitrato.

Art. 10 Valore

Le parti dichiarano che il valore del presente Contratto, corrispondente alla somma stimata delle prestazioni rese dall'Azienda a favore del Comune per la durata del Contratto, è pari a complessivi presunti €. 17.548.874,82 nei termini di seguito dettagliati:

Servizio	Tipologia servizio	Modalità di calcolo	Valore	
Gestione del Servizio di assistenza	servizi a rilevanza economica	Tariffa orario (€ 24,13) * ore stimate annuali * 9 anni	51.252,12 €.	16.622.342,82

domiciliare anziani/disabili (SAD)		La stima dei dati è calcolata sui dati dell'anno 2025 (n. 236 ore)		
Gestione Servizio Pasti a domicilio	servizi a rilevanza economica	<p>Tariffa a pasto (€ 8,70) * numero pasti annuali stimati * 9 anni</p> <p>La stima dei dati è calcolata sui dati dell'anno 2025 – (n. 3609 pasti)</p>	282.584,7 €	
Gestione dell'Unità dell'offerta sociale RSA di Motta Visconti	servizi a rilevanza economica	Retta giornaliera (€ 79,95) * n. ospiti (60) * 365 gg * 9 anni	15.758.145,00 €	
Gestione dell'Unità dell'offerta sociale centro diurno (CDI) di Motta Visconti	servizi a rilevanza economica	<p>Retta giornaliera (€ 15,11) * n. ospiti (15) * 260 gg * 9 anni</p> <p>260 gg = 5 gg * 52 settimane</p>	530.361,00 €	
Segretariato e servizio sociale professionale	servizi non a rilevanza economica	<p>Tariffa oraria (€ 25,27) * 50 ore settimanali * 48 settimane * 9 anni</p> <p>50 ore settimanali = ore di servizio settimanali delle due Assistenti sociali al netto delle ore finanziate dall'Ufficio di Piano</p>	545.832,00 €	€ 926.532,00
Tutela Minori e famiglia	servizi non a rilevanza economica	<p>Costo annuale del servizio stimato* 9 anni</p> <p>La stima dei dati è calcolata sui dati dell'anno 2025</p>	380.700,00 €	

Art. 11 Registrazione

Le parti contraenti chiedono per il presente Contratto, trattandosi di prestazioni soggette all'IVA, la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 Allegati

Sono parte integrante del presente Contratto i Livelli di Servizio e tariffe contrattuali contenuti negli Allegati 1 e 2.

Art. 13 Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Azienda.

Per quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le norme di legge ed i regolamenti comunali in materia.